ALLEGATO A

Città di **Pioltello**

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Settore Risorse Umane, Finanziarie, Servizi al Cittadino, Ecologia Ambiente e Protocollo/Archivio

Servizio Società Partecipate

RELAZIONE TECNICA

Aggiornamento del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Anno 2025 · Situazione al 31 dicembre 2025

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP)

Ente	Comune di Pioltello (Città Metropolitana di Milano)
Struttura proponente	Settore Risorse Finanziarie – Servizio Società Partecipate
Riferimenti normativi	Art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP); art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
Assetto al 31/12/2025	4 partecipazioni dirette (3 dopo la cessione di ZeroC S.p.A., perfezionata il 20 gennaio 2026) e 6 partecipazioni indirette
Atto collegato	Deliberazione di C.C. n. 81 del 18 dicembre 2025

1. Premessa e finalità

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito «TUSP») e in coerenza con le linee di indirizzo applicative in materia. Costituisce supporto istruttorio per i Consiglieri Comunali nella verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel corso del 2025 e dà conto delle iniziative intraprese nel 2026 per l'attuazione dei piani annuali di razionalizzazione.

Il documento:

- analizza l'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dal Comune di Pioltello alla data del 31 dicembre 2025;
- verifica, per ciascuna società, il rispetto del vincolo di scopo e di attività (art. 4 TUSP) e l'eventuale ricorrenza dei presupposti di razionalizzazione (art. 20, comma 2);
- rendiconta lo stato di attuazione delle azioni di razionalizzazione e le operazioni successive alla chiusura dell'esercizio.

2. Quadro normativo di riferimento

- **D.Lgs. 175/2016 (TUSP), come modificato dal D.Lgs. 100/2017.** L'art. 4 definisce le finalità perseguibili e le attività ammesse (vincolo di scopo, comma 1; categorie di attività, comma 2); l'art. 10 disciplina l'alienazione delle partecipazioni; l'art. 20 impone l'analisi periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate.
- **Art. 20, commi 1–4, TUSP.** L'analisi, con l'eventuale piano di riassetto, è approvata con provvedimento motivato entro il 31 dicembre di ogni anno; entro il 31 dicembre dell'anno successivo è approvata la relazione sull'attuazione del piano, che evidenzia i risultati conseguiti. Gli atti sono trasmessi con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014 (struttura MEF e competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti).
- **Art. 20, comma 2, TUSP – presupposti del piano di riassetto.** Ricorrono quando la società: a) non rientra nelle categorie di cui all'art. 4; b) è priva di dipendenti o ha più amministratori che dipendenti; c) svolge attività analoghe o similari a quelle di altre società partecipate o enti pubblici strumentali; d) ha conseguito, nel triennio precedente, un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) pur non essendo costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti; f) richiede il contenimento dei costi di funzionamento; g) richiede un'aggregazione con altre società che svolgono attività ammesse dall'art. 4.
- **Art. 20, comma 7, TUSP.** Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inadempimento degli obblighi di adozione e attuazione degli atti di razionalizzazione.
- **Art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. 267/2000 (TUEL).** Attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di partecipazione a società di capitali.
- **Art. 30, D.Lgs. 201/2022.** Riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: prevede la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi, da coordinare con la razionalizzazione periodica delle partecipazioni.
- **Art. 22, D.Lgs. 33/2013.** Obblighi di pubblicazione relativi agli enti partecipati, comprese le rappresentazioni grafiche dei rapporti tra l'amministrazione e gli enti.

3. Attuazione del piano di razionalizzazione periodica

Ai sensi dell'art. 20 del TUSP il Consiglio Comunale effettua annualmente l'analisi dell'assetto complessivo delle società nelle quali detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Per ciascuna società l'analisi si conclude con uno dei seguenti esiti: **«conforme»**, quando l'attività rientra tra quelle ammesse dall'art. 4 e non ricorre alcuno dei presupposti dell'art. 20, comma 2 (partecipazione da mantenere senza interventi); oppure l'indicazione dell'azione di razionalizzazione da intraprendere.

4. Analisi delle singole partecipazioni detenute dal Comune di Pioltello

4.1 Partecipazioni di primo livello (dirette) al 31 dicembre 2025

Società	CF / P.IVA	Quota	Oggetto	Esito	Note
COGESER S.p.A.	08317580151	28,18%	Gestione del teleriscaldamento e altri servizi energetici	Conforme	
FAR.COM. S.r.l.	04146750965	36,38%	Gestione farmacie	Conforme	

Società	CF / P.IVA	Quota	Oggetto	Esito	Note
ZeroC S.p.A.	85004470150	3%	Gestione rifiuti	Conforme	Ceduta a CAP Holding il 20/01/2026 (*)
CAP HOLDING S.p.A.	13187590156	1,39%	Gestione del servizio idrico	Conforme	

> **(*) ZeroC S.p.A.** In data 30 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha autorizzato la cessione delle quote di partecipazione in ZeroC S.p.A. in favore di CAP Holding S.p.A. (deliberazione n. 60/2025). La vendita si è perfezionata il 20 gennaio 2026 ed è stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate al n. 4929 il 22 gennaio 2026.

4.2 Partecipazioni di secondo livello (indirette) al 31 dicembre 2025

Società	CF / P.IVA	Quota	Oggetto	Esito	Note
COGESER ENERGIA S.r.l.	05941460965	28,18%	Vendita di gas ed energia elettrica	Conforme	Tramite COGESER S.p.A.
MARTESANA RETI S.r.l.	05941330960	28,18%	Distribuzione del gas	Conforme	Tramite COGESER S.p.A.
CAP EVOLUTION S.r.l.	03988160960	1,39%	Gestione del servizio idrico	Conforme	Tramite CAP Holding S.p.A.
PAVIA ACQUE S.c.a r.l.	02234900187	0,13%	Gestione del servizio idrico	Conforme	Tramite CAP Holding S.p.A.
NEUTALIA S.r.l.	03842010120	0,45%	Società benefit	Conforme	Tramite CAP Holding S.p.A.
ALA S.r.l.	06483450968	0,28%	Gestione di servizi ambientali	Conforme	Tramite CAP Holding S.p.A.

4.3 Verifica dei presupposti di razionalizzazione (art. 20, comma 2, TUSP)

La verifica è stata condotta, per tutte le partecipazioni dirette e indirette, con riferimento ai criteri di seguito indicati. L'esito «Conforme» significa che il presupposto di razionalizzazione **non ricorre**.

Società	Livello	Lett. b) Dipendenti	Lett. c) Attività analoghe	Lett. d) Fatturato	Lett. e) Risultati
COGESER S.p.A.	Diretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
FAR.COM. S.r.l.	Diretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
ZeroC S.p.A.	Diretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
CAP HOLDING S.p.A.	Diretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
COGESER ENERGIA S.r.l.	Indiretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
MARTESANA RETI S.r.l.	Indiretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
CAP EVOLUTION S.r.l.	Indiretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
PAVIA ACQUE S.c.a r.l.	Indiretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
NEUTALIA S.r.l.	Indiretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme
ALA S.r.l.	Indiretta	Conforme	Conforme	Conforme	Conforme

> **Criteri verificati.** b) numero di amministratori non superiore al numero di dipendenti; c) assenza di attività analoghe o similari ad altre società partecipate; d) fatturato medio del triennio precedente superiore a un milione di euro (cfr. art. 17 D.Lgs. 100/2017); e) assenza di risultato negativo in quattro dei cinque ultimi esercizi (criterio riferito alle società non costituite per la gestione di un servizio di interesse generale).
>
> **Criteri a), f), g):** [indicare l'esito della verifica a cura del Servizio].

4.4 Informazioni di dettaglio – partecipazioni dirette

COGESER S.p.A.

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a): realizzazione e conduzione di impianti di teleriscaldamento e fotovoltaici; gestione del servizio di illuminazione pubblica; servizio energia e servizi connessi, anche in qualità di ESCo certificata; gestione di semafori e reti di trasmissione dati; servizi di «smart city»; servizi di mobilità sostenibile e relativa ricarica elettrica; servizi innovativi per la collettività. Il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

L'attività è inoltre riconosciuta di interesse generale dall'art. 4, comma 7, del TUSP, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Concessione del servizio di teleriscaldamento. La società è concessionaria del servizio di teleriscaldamento nel territorio del Comune di Pioltello, con produzione di acqua calda mediante una centrale dotata di caldaie e di cogenerazione alimentata a gas naturale. In forza della concessione ha realizzato la centrale e la rete, di cui è proprietaria e di cui cura anche la gestione.

Servizi per le società controllate. La società svolge una serie di attività anche per le due società controllate (Cogeser Energia S.r.l. e Martesana Reti S.r.l.), nel rispetto di un rigoroso sistema di unbundling contabile, ossia dell'obbligo di separazione nella tenuta della contabilità.

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

FAR.COM. S.r.l.

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione delle farmacie di proprietà dei comuni), art. 4, comma 2, lett. a); il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

La gestione delle farmacie comunali. Il settore è disciplinato dalla L. 475/1968, come successivamente modificata, che rinvia alle forme di gestione dei servizi degli enti locali (in origine L. 142/1990, oggi D.Lgs. 267/2000). Una conferma della configurazione del servizio è data dal Consiglio di Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 729, secondo cui la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è «in nome e per conto» del S.S.N. e costituisce esercizio diretto di un servizio pubblico rivolto a fini sociali ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000, non riconducibile né ai servizi di interesse generale nella definizione comunitaria né alla disciplina dei servizi pubblici locali.

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

ZeroC S.p.A.

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale a livello locale. Ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, in via diretta o attraverso società, associazioni, consorzi e gruppi di interesse economico, controllate, collegate o comunque partecipate, delle seguenti attività:

- **a)** gestione di impianti finalizzati al recupero di energia e materia da fanghi di depurazione e/o da sostanza organica, in sinergia con il settore rifiuti, in particolare la frazione organica (FORSU), propedeutica alla produzione, distribuzione e cessione di biogas e biometano e all'ottenimento degli eventuali incentivi, a favore della sostenibilità ambientale dei Comuni soci serviti e della collettività, in un'ottica di economia circolare;
- **b)** gestione dei rifiuti nelle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri impieghi;
- **c)** acquisizione, realizzazione, utilizzazione, ristrutturazione, potenziamento e ampliamento di impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti, garantendo continuità del servizio e costante aggiornamento tecnologico nel rispetto della normativa vigente;
- **d)** smaltimento di rifiuti ospedalieri e di altri tipi di rifiuto, anche speciali, per i quali sia utile o compatibile lo smaltimento negli impianti sociali;
- **e)** gestione del verde pubblico;
- **f)** ulteriore produzione, gestione, distribuzione, cessione e commercializzazione di energia elettrica e calore, limitatamente a quanto prodotto dai propri impianti e/o alle necessità dei soci e nel rispetto dell'art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 175/2016;
- **g)** gestione di ulteriori servizi e attività finalizzati alla tutela, conservazione e valorizzazione della qualità ambientale, nel rispetto delle norme in materia di rifiuti, energia, utilizzo del sottosuolo e risorse idriche, nonché di prevenzione e riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente.

Cessione della partecipazione. La partecipazione è stata ceduta a CAP Holding S.p.A. con le modalità descritte al par. 4.1 e al par. 6.

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

CAP HOLDING S.p.A.

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del servizio idrico integrato), art. 4, comma 2, lett. a); il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

La gestione del servizio idrico integrato. La disciplina di settore è stata interessata da una serie di interventi normativi: dall'esito del referendum abrogativo del 2011 sulla gestione dei servizi idrici fino al D.L. 133/2014 (c.d. «Sblocca Italia»), che ha affermato il criterio dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato. La

disciplina è oggi contenuta, in particolare, nel D.Lgs. 152/2006 (artt. 147 e 149-bis).

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

4.5 Informazioni di dettaglio – partecipazioni indirette

COGESER ENERGIA S.r.l.

Compagine societaria: 100% COGESER S.p.A.

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (acquisto e scambio di gas naturale, energia elettrica e altri vettori), art. 4, comma 2, lett. a).

La qualificazione del servizio di interesse generale. Nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 marzo 2017, tra gli emendamenti condizionanti l'intesa sul decreto correttivo del TUSP, è stato chiesto di chiarire in relazione illustrativa che la nozione di servizio di interesse generale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), comprende anche i servizi regolati dalle Autorità indipendenti istituite dalla L. 481/1995. La relazione illustrativa al decreto correttivo ha recepito tale precisazione.

L'attività di vendita di gas ed energia elettrica, in quanto regolata dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), rientra dunque tra i servizi di interesse generale e può essere svolta sia da operatori pubblici sia da operatori privati; corrisponde pertanto all'ipotesi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, nella quale i Comuni possono partecipare a società.

In particolare, l'art. 22 del D.Lgs. 164/2000 («Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori») stabilisce che tutti i clienti sono idonei (comma 1) e individua i «clienti protetti» (comma 2): clienti domestici, utenze relative ad attività di servizio pubblico (ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole e altre strutture che svolgono attività di assistenza riconosciuta) e clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi annui, per i quali vige l'obbligo di assicurare, con il più alto livello di sicurezza possibile, le forniture di gas anche in situazioni critiche o di emergenza.

Per i soli clienti domestici l'ARERA ha continuato transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del D.L. 115/2022 (c.d. «Aiuti-bis», convertito dalla L. 142/2022), che ha condotto all'introduzione, dal gennaio 2024, del Servizio di Tutela della Vulnerabilità (clienti con più di 75 anni, in condizioni economicamente svantaggiate, ad esempio titolari di bonus sociali, o con disabilità ai sensi della L. 104/1992). Per l'energia elettrica la definizione di cliente vulnerabile è stata estesa e precisata dalla L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ai fini dell'accesso al Servizio a Tutele Graduali.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 164/2000 l'Autorità vigila sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e può stabilire un codice di condotta commerciale che determini modalità e contenuti delle informazioni minime da fornire ai clienti. In attuazione, l'ARERA ha adottato il «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali» (Del. ARG/COM 104/2010, in vigore dal 1° gennaio 2011), sostituito dalla Del. 366/2018/R/COM (in vigore dal 1° ottobre 2018) e da ultimo revisionato dalla Del. 395/2024/R/COM, pubblicata il 1° ottobre 2024, in vigore dall'inizio del 2025, che ne ha migliorato trasparenza ed efficacia adeguandolo anche alle modifiche legislative recenti, come il D.Lgs. 26/2023.

Finalità di interesse generale perseguite. Ai sensi dell'art. 112 del TUEL sono servizi pubblici locali quelli rivolti a realizzare fini sociali e di sviluppo economico e civile della comunità, riconducibili agli interessi generali richiamati dall'art. 4 del TUSP. In tal senso, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, l'attività di Cogeser Energia è orientata alla tutela di interessi generali, mediante iniziative a sostegno del territorio e delle fasce più deboli, rese possibili dal consolidamento di risultati economici positivi. Le più significative sono:

- **Servizi Sociali.** Collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni per la gestione delle problematiche connesse al pagamento delle bollette di gas ed energia elettrica, in particolare per il perdurare di prezzi superiori alla media degli ultimi anni.
- **Rateizzazioni.** Per i clienti retail, condomini e PMI, piani di pagamento senza interessi di mora e con tempistiche più favorevoli di quelle previste dall'Autorità: n. 1.147 nell'ultimo esercizio (n. 891

nell'esercizio precedente).

- **Clienti business.** Consulenza mirata all'analisi e al riequilibrio dell'energia reattiva e al conseguente rifasamento, con risparmio di spesa e vantaggio ambientale.
- **Gestione del credito.** Fondo svalutazione crediti capiente, che ha consentito la gestione oculata di situazioni particolarmente degradate.
- **Rata costante.** Possibilità di richiedere un pagamento costante durante l'anno, con eventuale conguaglio finale.
- **Bonus sociale.** Riduzione della bolletta riservata alle famiglie a basso reddito e numerose, rimodulata da delibera ARERA (ISEE fino a € 15.000, ovvero € 25.000 nel caso di quarto figlio) con valori annui compresi tra € 167 e € 543 per il gas e tra € 135 e € 240 per l'energia elettrica.
- **Canali di vendita.** Esclusione del «door to door» e delle telefonate, ritenuti eccessivamente aggressivi verso il cliente, con contestuale incremento degli sportelli sul territorio, arrivati a n. 14.
- **Sostituzione delle caldaie.** Supporto per conseguire, in assenza del bonus del 50% per le caldaie, il bonus «trascinato» del 50% per mobili e/o [completare il testo originale], con il duplice obiettivo di agevolare chi è in difficoltà economica e migliorare la qualità dell'ambiente.
- **Impianti fotovoltaici.** Finanziamento fino al 50% del valore complessivo dell'impianto, in cinque anni; l'impianto gode della detrazione fiscale del 50%.
- **Calore Sicuro – assistenza caldaie.** Manutenzione obbligatoria della caldaia e relativa prova fumi proposte a prezzo di costo.
- **Sostituzione delle centrali termiche.** Finanziamento con pagamento rateizzato fino a 5 anni per le partite IVA e fino a 7 anni per i condomini, con il duplice obiettivo di agevolare chi è in difficoltà economica e/o stimolare il cambiamento e migliorare la qualità dell'ambiente.
- **Comunità locale.** Sostegno alle iniziative culturali e sociali mediante sponsorizzazioni e liberalità sul territorio: mediamente ogni esercizio sono investiti € 120.000, di cui € 70.000 a disposizione delle scelte delle amministrazioni comunali.
- **E-mobility.** Consulenza gratuita per l'installazione delle wall box di difficile collocazione, in particolare nei condomini.

Conferma giurisprudenziale. La posizione sopra richiamata ha trovato recente conferma nella sentenza del TAR Milano, sez. I, 30 giugno 2025, n. 2474, i cui motivi principali sono i seguenti:

- **Vincolo di scopo (art. 4, comma 1, TUSP).** Spetta al Comune la ricognizione dei bisogni della propria collettività e la scelta delle modalità di soddisfazione (artt. 3, comma 2, e 113 TUEL, richiamati dalla sentenza). La qualificazione di un'attività come diretta a perseguire finalità istituzionali dell'ente appartiene al merito amministrativo e non è sindacabile dal giudice.
- **Vincolo di attività (art. 4, comma 2, TUSP).** La vendita di gas ed energia elettrica rientra tra i servizi di interesse generale perché la Conferenza Unificata, nell'approvare il decreto correttivo del 2017, ha precisato che la nozione ricomprende i servizi regolati dalle Autorità indipendenti istituite dalla L. 481/1995, e la relazione illustrativa lo ha confermato. Entrambe le attività sono regolate dall'ARERA. Il fatto che si tratti di attività commerciale svolta sul mercato dietro corrispettivo non impedisce lo svolgimento da parte di una società partecipata da enti pubblici, poiché i servizi di interesse economico generale sono quelli erogati sul mercato dietro corrispettivo (art. 2, lett. i), TUSP) e lo scopo dell'ente pubblico socio resta distinto da quello della società partecipata.

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

MARTESANA RETI S.r.l.

Compagine societaria: 100% COGESER S.p.A.

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del servizio di

distribuzione e misura del gas naturale e attività connesse), art. 4, comma 2, lett. a); il servizio risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Attività di distribuzione del gas naturale. Sotto un primo profilo, l'attività di distribuzione e misura del gas naturale è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali (art. 4, comma 1, TUSP): soddisfa bisogni primari della cittadinanza (riscaldamento, acqua calda, cottura dei cibi), in particolare nell'area in cui opera Cogeser, nella provincia di Milano, dove nel Nord Italia sarebbe praticamente impossibile abitare durante l'inverno senza riscaldamento. Ne deriva che la partecipazione degli enti pubblici nella società di distribuzione è consentita.

Sotto un altro profilo, la distribuzione e misura del gas rientra tra le attività ammesse dall'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP, trattandosi di un servizio di interesse generale, rivolto alla collettività degli utenti, che comprende la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio. Più precisamente è un servizio di interesse economico generale (SIEG), perché svolto in forma imprenditoriale; i SIEG rientrano tra i servizi di interesse generale secondo le definizioni dell'art. 2, lett. h) e i), del TUSP, la seconda delle quali qualifica come tali i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato. L'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 164/2000 stabilisce inoltre che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico.

L'attività è altresì riconosciuta di interesse generale dall'art. 4, comma 7, del TUSP, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

CAP EVOLUTION S.r.l.

Compagine societaria: 100% CAP HOLDING S.p.A.

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del servizio idrico integrato), art. 4, comma 2, lett. a).

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

PAVIA ACQUE S.c.a r.l.

Compagine societaria: 10% CAP HOLDING S.p.A., oltre ad altri soci

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del servizio idrico integrato), art. 4, comma 2, lett. a).

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

NEUTALIA S.r.l.

Compagine societaria: 33% CAP HOLDING S.p.A., oltre ad altri soci

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione del termovalorizzatore; società benefit), art. 4, comma 2, lett. a).

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

ALA S.r.l.

Compagine societaria: 20% CAP HOLDING S.p.A., oltre ad altri soci

Ai sensi del TUSP la società svolge attività qualificata tra i servizi di interesse generale (gestione di servizi ambientali), art. 4, comma 2, lett. a).

Esito della verifica art. 20, comma 2, lett. b)–e): conforme (par. 4.3).

5. Rappresentazione grafica delle relazioni tra le partecipazioni al 31 dicembre 2025

Lo schema seguente illustra i rapporti di partecipazione tra il Comune di Pioltello (ente capogruppo), le società partecipate di primo livello e le società partecipate di secondo livello, con le relative quote di possesso. La rappresentazione costituisce anche adempimento informativo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 33/2013.

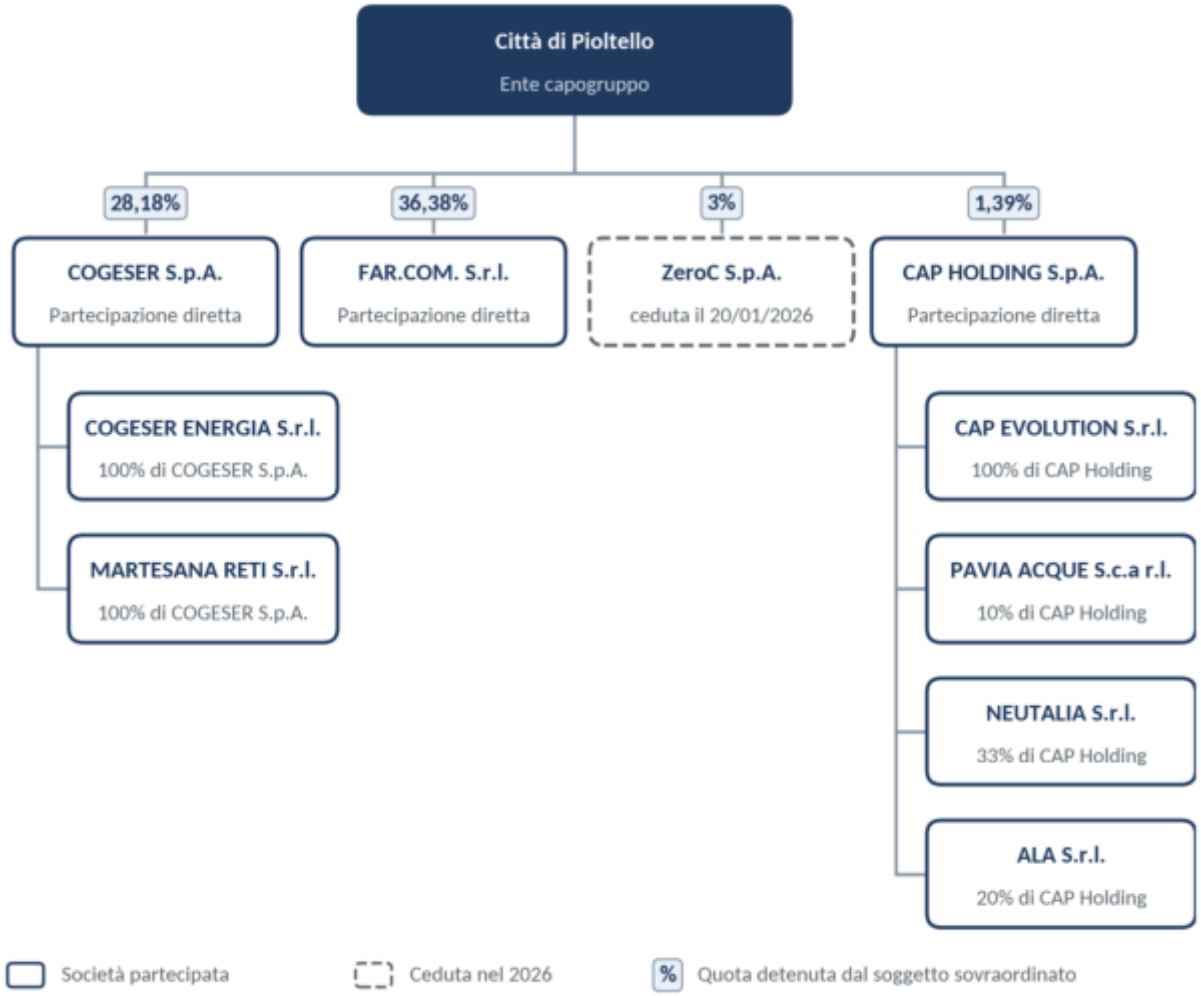

Figura 1 – Partecipazioni dirette e indirette del Comune di Pioltello al 31 dicembre 2025

6. Aggiornamento del piano annuale delle azioni di razionalizzazione

Gli obiettivi definiti dal legislatore e declinati nelle azioni adottate dal Consiglio Comunale hanno portato, nel corso degli anni, a una riduzione del numero di partecipazioni della capogruppo Comune di Pioltello, così riassumibile al 31 dicembre 2025:

- le **partecipazioni di primo livello** sono passate da 5 a 4, per effetto della retrocessione di quote pari all'1% del capitale sociale di Cogeser Servizi S.r.l. (ora Martesana Reti S.r.l.) alla capogruppo Cogeser S.p.A.; si ridurranno ulteriormente nella rappresentazione del 2026 per effetto della vendita di ZeroC S.p.A.;
- le **partecipazioni di secondo livello** sono 6.

Nell'attuazione del piano sono stati inoltre perseguiti:

- il rispetto delle indicazioni fornite sul fronte del contenimento delle spese;

- il mantenimento dei livelli di utili programmati in favore dell'Ente.

Attività successive al 31 dicembre 2025

Nel corso del 2026 il Comune di Pioltello, con atto a firma del Notaio Sormani Ajello, ha ceduto l'intera partecipazione in ZeroC S.p.A. a CAP Holding S.p.A. L'operazione, autorizzata dal Consiglio Comunale il 30 settembre 2025 deliberazione n. 60, si è perfezionata il 20 gennaio 2026 ed è stata registrata il 22 gennaio 2026 (n. 4929).

7. Risultati conseguiti e conclusioni

Alla luce della puntuale ricognizione effettuata, anche sulla scorta dei precedenti piani di razionalizzazione, secondo il portato normativo del TUSP e del quadro legislativo vigente in materia, si evidenzia che le relazioni con le entità partecipate dall'Ente hanno permesso di perseguire le seguenti finalità di carattere generale:

a) razionalizzazione, riduzione e valorizzazione delle partecipazioni;

b) consolidamento delle entrate in favore dell'Ente;

c) mantenimento delle partecipazioni detenute.

Per tutte le partecipazioni dirette e indirette l'analisi ha dato esito «conforme». Le valutazioni conclusive spettano al Consiglio Comunale.

Adempimenti conseguenti

- Approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre: deliberazione n. 60 del 30 settembre 2025.
- Trasmissione degli atti alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante l'applicativo «Partecipazioni» del Portale Tesoro: 28 maggio 2026.
- Comunicazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti: 26 gennaio 2026.
- Pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» (art. 22 D.Lgs. 33/2013): [DATA].

Il Dirigente
Dott. Franco Bassi
[Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005]

Allegati: deliberazione di C.C. n. 81 del 18 dicembre 2025.